



**Comune di Camerino  
Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 256 del 24-02-2018**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Ufficio:**

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SCHEDA FAST EDIFICIO NON  
UTILIZZABILE DISTINTO AL FG. 63 PART. 131 PORZ. SITO IN LOC.  
ARCOFIATO - PROPRIETA' SOCIETA' AGRICOLA TROTICULTURA  
CHERUBINI S.N.C. DI CHERUBINI STEFANO E LOREZNO & C.**

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di febbraio, il Sindaco PASQUI  
GIANLUCA

*PREMESSO* che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

*VISTO* che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

*CONSIDERATO* che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

*RILEVATO* che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione

residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la “**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra MR1539 – scheda n. 7 del 01.02.2018** relativa all’edificio sito a Camerino in Loc. Arcofiato distinto al **Fg. 63, part. 131 porz.**, come identificato nella scheda, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- *Società Agricola Trocicultura Cherubini s.n.c. di Cherubini Stefano e Lorenzo & C.*, con sede legale a Visso, 62039 Loc. Valle Castelsantangelo Sul Nera, C.F.: 01174760437;

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE**,

**VALUTATO** che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

**PRESO ATTO** che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

**RITENUTO** necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell’edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l’immobile;

**ATTESO** che stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

## D I C H I A R A

Che l’edificio/porzione sito a Camerino in Loc. Arcofiato distinto al **Fg. 63, part. 131 porz.**, è “**Edificio NON UTILIZZABILE**”, come da allegata scheda, inibendone pertanto l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

## O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell’edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l’edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di

effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

### *COMUNICA*

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

### *DISPONE*

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc. Arcofiato distinto al **Fg. 63, part. 131 porz.**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietario a:
  - *Società Agricola Trocicultura Cherubini s.n.c. di Cherubini Stefano e Lorenzo & C.*, con sede legale a Visso, 62039, Loc. Valle Castelsantangelo Sul Nera, C.F.: 01174760437, nella persona del legale rappresentante Cherubini Stefano (C.F.: CHRSFN82P30I156Q) presso la sede di detta società.
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
  - Prefettura di Macerata
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
  - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

### *INDIVIDUA*

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

*R E N D E   N O T O*

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
PASQUI GIANLUCA